# COMMISSIONE IX.

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XVI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 133

**Comunicazioni del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 133

**Sui lavori della Commissione:**

PRESIDENTE . . . . . 133
MICELI . . . . . 134
PUGLIESE . . . . . 134
GATTO . . . . . 134
CREMASCHI CARLO . . . . . 134

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini. (1117) . . . 134

PRESIDENTE . . . 134, 141, 142, 143, 144
MICELI . . . 135, 137, 140, 141, 142, 143
GATTO . . . . . 136, 142
CIMENTI . . . . . 137, 142, 143, 144
PUGLIESE, *Relatore* . . . . . 137, 141, 143
DAL POZZO . . . . . 138
TONENGO . . . . . 138
ZANFAGNINI . . . . . 138
SAMPIETRO GIOVANNI . . . . . 139
SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 139, 140, 141, 143, 144
GUI . . . . . 141
STAGNO D'ALCONTRES . . . . . 143

**La seduta comincia alle 9,40.**

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gallo Elisabetta e Mussini.

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico le seguenti sostituzioni avvenute a norma dell'articolo 40 del Regolamento: l'onorevole Salvatore al posto dell'onorevole Benvenuti, l'onorevole Tomba al posto dell'onorevole Calcagno, l'onorevole Vetrone al posto dell'onorevole Lazzati, l'onorevole Scaglia al posto dell'onorevole Adonnino, e gli onorevoli Gallo Elisabetta, Di Donato, Grifone, Calasso, Cremaschi Olindo, Amicone sono sostituiti dagli onorevoli Silipo, D'Agostino, Pelosi, Ricci Giuseppe, Angelucci Mario e Baglioni.

### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole ministro mi ha fatto sapere di non essere questa mattina in grado di intervenire ai nostri lavori, essendo impegnato con il Consiglio dei ministri. Poiché sono all'ordine del

giorno due argomenti della più grande importanza, per i quali è assolutamente necessaria la presenza del Governo, propongo di rinviare la discussione a questa sera alle 21.30.

MICELI. La presenza del ministro è resa necessaria, oltre che da una ragione formale, anche dal fatto che bisogna poter giungere ad una decisione su alcuni punti controversi. Poiché però noi, nella prima seduta e quindi personalmente al Presidente della Commissione, abbiamo espresso i nostri punti di vista sui quali vi potrebbe essere una controversia sostanziale, potrebbe essere utile discutere subito questi punti in linea di massima. Non credo che il ministro opponga a questo una preclusione assoluta.

PRESIDENTE. Io non sono in grado di dare una risposta precisa.

PUGLIESE. Vorrei richiamarmi alla sensibilità dell'onorevole Miceli e al desiderio che credo sia comune di risolvere un problema che interessa larghe zone del Mezzogiorno una delle quali è molto agitata, per pregare i colleghi di riflettere se non sarebbe forse più opportuno, anche per sanare la situazione di crisi che esiste in molte regioni, approvare questa legge così com'è, in modo da creare un più celere funzionamento del meccanismo di concessione delle terre incolte.

Pregherei quindi l'onorevole Miceli di non insistere nella sua tesi, perché tutta l'altra materia che egli ha proposto all'esame della Commissione potrebbe formare oggetto di altra regolamentazione.

MICELI. Riaffiora la questione pregiudiziale: noi riteniamo che questo provvedimento senza la soluzione di altre questioni fondamentali, non solo non sia utile, ma sia addirittura dannoso.

Ci troviamo di fronte ad una diversa valutazione. Potrei, comunque, in linea subordinata e per la celerità del lavoro a cui dobbiamo procedere, adire al criterio di incominciare a discutere sulla base del testo che ci è stato presentato.

GATTO. Osservo all'onorevole Miceli che, se noi dovessimo esaminare tutta la questione come egli propone, non vedo in qual modo potrebbe procedere la nostra discussione, quando non sappiamo quale sarà l'orientamento generale. Mi pare quindi che la questione pregiudiziale sia una questione fondamentale dalla quale non si possa prescindere. A mio avviso, la proposta del Presidente di rinviare la discussione a questa sera è la migliore.

MICELI. Ma ci sono persone che regolano il loro *iter* quotidiano su una base precedentemente nota: io, per me, non ho nulla in contrario, ma non credo che tutti si trovino nella mia condizione.

PRESIDENTE. Mi pare sia essenziale sentire il pensiero del Governo almeno una volta che la questione è posta nei termini in cui l'ha posta l'onorevole Miceli. Iniziare adesso la discussione significherebbe doverla poi, eventualmente, ripetere.

CREMASCHI CARLO. C'è una questione formale dalla quale non si può assolutamente prescindere: siamo in sede legislativa e non possiamo assolutamente discutere se non è presente il Governo. Prego la Commissione di considerare che occorre attenersi strettamente a questa norma.

MICELI. Sta bene: accettiamo allora la proposta del Presidente di rinviare a questa sera la discussione.

PUGLIESE. Per quanto riguarda la legge sui contratti agrari, che ormai son diventati una questione veramente annosa, non vedo l'urgenza di fissarne la discussione per domattina; potremmo senz'altro fissarne la discussione per la data in cui il ministro riterrà con certezza di essere libero da impegni per potere intervenire alla Commissione.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo: la legge sui contratti agrari ha anch'essa carattere di estrema urgenza. Ritengo opportuno convocare la Commissione per domattina, se non vi sarà Consiglio dei Ministri, allo scopo di procedere all'esame degli articoli della legge sui contratti agrari.

Comunque, poiché tutti sono d'accordo, sospendo la seduta, rinviandola a questa sera, alle 21,30.

(*La seduta sospesa alle 10, è ripresa alle 21,30*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini ». (1117).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.

Abbiamo già iniziato in una precedente seduta, la discussione generale di questo disegno di legge ed eravamo rimasti d'accordo che in questa seduta avremmo riassunto brevemente le argomentazioni che erano state portate soprattutto da parte dell'onorevole Miceli che ha fatto alcune proposte di modificazioni.

Io credo, per abbreviare la discussione, si potrebbe pregare l'onorevole Miceli di riassumere le argomentazioni fatte l'altro giorno.

MICELI. Le osservazioni che io brevemente riassumerò, perché il ministro è ora presente, si compendiano in questo: il disegno di legge è stato proposto per eliminare, come è detto nella relazione, alcuni inconvenienti e conseguentemente un certo malcontento che questi inconvenienti avevano provocato. Senonché il Governo ha ritenuto di dover localizzare le cause di questo malcontento unicamente nel funzionamento delle commissioni, funzionamento che, per essere affidato ad una magistratura speciale – ma in effetti vi partecipavano dei magistrati ordinari – era soggetto ad una procedura piuttosto lunga per cui le concessioni ritardavano e quindi provocavano quel determinato malcontento.

Noi non neghiamo che questi inconvenienti esistano, ma sosteniamo che non sono gli unici, né i più rilevanti fra quelli afferenti alla questione della concessione di terre incolte.

Ho detto che oltre a quello delle commissioni vi erano altri quattro problemi da esaminare.

Il primo è quello del canone. Il canone di affitto si è dimostrato non adeguato alle possibilità di realizzo di coloro che avevano avuto assegnata la terra incolta; tanto è vero che gli assegnatari molte volte non hanno potuto pagare i canoni ed in tal modo si sono avute decadenze, revoche che hanno determinato malcontenti e rioccupazione di quei terreni; tanto è vero che – ad esempio – nell'accordo di Catanzaro è stato detto che tutte le revoche dovranno essere risistemate.

La seconda questione è quella della durata. È vero che nel progetto del ministro Segni è detto che la durata può essere, come termine massimo, di nove anni se non vi sono trasformazioni e che può arrivare sino a diciannove anni se vi sono trasformazioni; ma è anche vero che in media questa durata è stata stabilita sui tre, quattro, cinque anni anzichè sui nove anni.

Ho qui una tabella della classificazione delle superfici a seconda della durata. È una tabella dell'Upsea ove è detto che su 176.000 ettari, 150.000 sono stati concessi per una durata fino a sei anni.

Ora, questo « fino » è molto equivoco, perchè può benissimo darsi che il 90 per cento di quelle terre sia stato dato per tre anni e soltanto una minima parte per sei anni.

Voi sapete l'importanza della durata nella concessione: ci siamo battuti per questo termine elevato e non ho bisogno di dare ulteriori spiegazioni.

Questo della durata troppo breve delle concessioni è un inconveniente che abbiamo rilevato e riteniamo opportuno che venga esaminato in questa sede.

Un altro problema è quello delle migliorie. La procedura per il miglioramento si è manifestata inadeguata, specialmente in Sicilia.

La procedura vigente sinora era questa: la cooperativa che intendeva apportare dei miglioramenti doveva presentare un programma all'Ispettorato, il quale lo esaminava e solo in caso di approvazione il prefetto emanava poi una disposizione e portava il termine della concessione a diciannove anni.

Purtroppo ben poco è stato fatto, perché gli Ispettorati non hanno approvato i programmi. Quindi proponiamo che si adotti una procedura più sollecita. Infine chiediamo la sanatoria di tutte le questioni pendenti, relative cioè agli accordi bonari fatti davanti alle commissioni.

Quando una cooperativa presentava la domanda di concessione vi erano due vie: quella del decreto prefettizio (e non tutte le cooperative affrontavano questa via perchè troppo lunga) e quella dell'accordo bonario.

La differenza fra concessione in seguito ad accordo bonario e concessione in seguito a decreto prefettizio è questa: che quando la concessione avviene per decreto prefettizio – ad una cooperativa o ente – la cooperativa può proporre quelle date trasformazioni fondiarie che, come ho detto, sono rimaste sinora inoperanti (comunque, dal punto di vista giuridico, questo rimane un diritto della cooperativa), mentre se avviene per accordo bonario non è consentito proporre trasformazioni.

Un secondo inconveniente – e forse più grave del primo – è quello che, mentre per le terre concesse con decreto alle cooperative è stata estesa la proroga dei contratti, per le concessioni avute per accordo bonario opera la proroga; ma questa proroga viene praticamente frustrata da una eccezione; e cioè quando un proprietario, per un terreno soggetto a bonifica fondiaria presenta lui un programma di trasformazione all'Ispettorato, la cooperativa non può usufruire della proroga.

E tuttavia, praticamente, che differenza passa tra un terreno concesso per accordo

bonario ed un terreno concesso per decreto prefettizio? L'oggetto è lo stesso, l'origine dell'accordo è parimenti uguale, perchè è rappresentata dalla domanda che è stata fatta davanti alla Commissione delle terre incolte.

Chiediamo quindi che la concessione bonaria sia equiparata alla concessione ottenuta per decreto prefettizio.

Infine, ci sono i recenti accordi intervenuti dinanzi ai prefetti, i quali costituiscono una categoria a sé, perchè non sono avvenuti né per accordo fra le parti, né per decreto prefettizio, perché questo decreto è stato emesso da una Commissione improvvisata che non aveva alcun titolo. E numerosi sono i proprietari che hanno intentato causa alle cooperative per estrometterle. Ora, io credo che, se non interverremo, la magistratura dovrà dare ragione ai proprietari. Bisogna dunque che la Commissione ponga riparo a questa situazione.

Un'ultima cosa dobbiamo aggiungere: noi sosteniamo che la concessione di terre, oltre che alle cooperative, deve essere fatta anche ai privati e alle famiglie isolate. Non comprendiamo perchè il testo del disegno di legge ministeriale si sia in questo discostato dal testo che fu comunicato dall'A. N. S. A., approvato dal Consiglio dei ministri. In quello si parlava di famiglie contadine o di contadini riuniti in gruppo o isolati. Perchè dunque dare le concessioni soltanto alle cooperative? Noi vogliamo che la cooperazione sia volontaria, non coatta; se ci sono famiglie contadine che non vogliono associarsi alle cooperative, perchè devono perdere il diritto ad avere un pezzo di terra e coltivarla?

Quindi, noi vorremmo che si ritornasse alla disposizione per cui le concessioni possono essere date anche ai nuclei famigliari e ai contadini isolati.

Non ho altro da aggiungere.

GATTO. Ho fatto già presente la volta scorsa che, a mio parere, la Commissione non era investita del potere di esaminare nel merito la legge. E la ragione di questa mia osservazione era ed è questa: quando la Commissione è in sede legislativa, essa deriva i suoi poteri dall'Ufficio di Presidenza, il quale Ufficio di Presidenza, esaminata la portata del disegno di legge, stabilisce se esso debba essere sottoposto all'Assemblea o se, invece, debba essere discusso dalla Commissione in sede legislativa, sempre che non vi sia opposizione. Da qui, una delimitazione nel mandato che viene conferito alla Commissione, delimitazione che la Commissione deve accettare.

Se, nel caso in esame, si dovessero riprendere e riesaminare i motivi fondamentali, tutte le questioni che la legge del 1944 ha deciso, è evidente che probabilmente la Camera non aderirebbe a rinunciare alla discussione di una così grave questione, per deferirla alla Commissione.

Vero è che è sempre nel potere della Commissione legislativa, quando vi sia la richiesta di un quinto dei suoi membri, di riportare la questione dinanzi alla Camera, e che – quindi – il risultato voluto potrebbe, in fondo, essere facilmente ottenuto attraverso l'uso di questa facoltà o diritto. Io osservo però che questa mia eccezione ha una sua ragion d'essere, perché mi pare che il punto fondamentale sia questo: siamo di fronte ad una situazione che richiede procedimenti urgenti e, se noi ritorniamo di fronte alla Camera, non faremmo che perdere del tempo. Se riteniamo che la situazione è urgente (e mi pare che su questo siamo tutti d'accordo), è evidente che non vi è interesse da parte di nessuno di noi di usare questa facoltà e riportare la discussione dinanzi all'Assemblea.

A mio parere, i poteri della Commissione sono quelli di esaminare sotto l'aspetto processuale le norme della legge, perché le norme che ci sono sottoposte sono quelle di carattere processuale.

Io credo che potremmo anche, al fine di evitare che nella discussione vi siano delle lungaggini, trovare un accordo nel senso di ritenere che, nell'ambito della procedura e della legge, noi abbiano la facoltà di esaminare anche altri punti. Ma io non vedo come noi possiamo entrare nel merito fino al punto da modificare i lati sociali della legge. È una questione di giurisdizione e di poteri, che io faccio.

Devo osservare che, oltre a queste ragioni di opportunità, determinate dalla necessità di procedere con speditezza all'approvazione di questo disegno di legge, vi è un motivo che, nel merito, mi pare fondato e decisivo per limitare questa sera l'esame alla parte procedurale. E il motivo è questo: noi sappiamo, per dichiarazioni ripetutamente fatte dal Governo, che è in elaborazione un progetto di riforma fondiaria, il quale progetto dovrà dare una fisionomia definitiva anche a questa questione delle terre incolte.

Se noi oggi ridiscutessimo questo progetto di legge, prenderemmo delle decisioni in una materia che dovrà a breve scadenza essere riesaminata e potremmo quindi creare una situazione di discrasia con quello che sarà il progetto governativo.

Ora, se dovessi dire la mia opinione sulle osservazioni portate qui dall'onorevole Miceli, dovrei dire che su certi punti vi sono delle difficoltà insuperabili. Quando egli parla della sanatoria degli accordi bonari, io penso che vi sia una difficoltà insuperabile a definire questa materia. Non c'è dubbio che la questione da lui sollevata merita tutto il nostro esame, perchè ha un fondamento, ma non vedo come in questa sede si possa mutare il titolo giuridico del rapporto. Se vi sono stati accordi fra proprietari e contadini, noi non siamo più in materia di concessione amministrativa, ma siamo in materia di concessione contrattuale. Qui si è formata, attraverso l'incontro di due volontà, una determinata forma contrattuale, mentre la legge che esaminiamo ha riferimento a concessioni amministrative. Ora, come facciamo noi, attraverso una legge che disciplina delle concessioni amministrative, a mutare il titolo giuridico di un determinato rapporto contrattuale? Come facciamo a dargli una natura e struttura pubblicistica? Quello è un rapporto contrattuale che si determina e si definisce come un contratto di affitto, mentre questa è una concessione amministrativa. Non vi è alcun precedente che possa legittimare il mutamento del titolo del rapporto.

Io comprendo le ragioni addotte dal collega Miceli e credo che vi sia una via giuridicamente esatta per sostenere questa necessità, ma non mi pare che possa essere questa del disegno di legge su cui si sta discutendo. Così come abbiamo deciso per il contratto di affittanza, così mi pare che in quella sede si potrebbe procedere alla regolamentazione di questi contratti.

Per quanto riguarda la durata, a parte il fatto che noi saremmo fuori delle norme su cui abbiamo il potere di decidere, mi pare che qui si discuta non sulla bontà della legge, bensì sugli inconvenienti che la legge provoca. L'onorevole Miceli ha affermato che la legge non è bene applicata. E allora io penso che – stando così le cose – non dovremmo tanto modificare la legge, quanto – invece – creare degli organi che siano più sensibili all'applicazione della legge, che abbiano una maggiore sensibilità della situazione politica e sociale delle zone in cui agiscono.

CIMENTI. Mi pare che l'onorevole Miceli abbia proposto di estendere la concessione di terre incolte anche a famiglie isolate.

Ora, l'articolo 1 del disegno di legge in esame fa riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, il quale prevede la concessione di terre incolte « alle associazioni dei contadini regolarmente costituite in cooperative ». Noi dobbiamo rimanere nei termini di quella legge, per quanto si riferisce ai destinatari della concessione, in attesa che la legge sulla riforma agraria risolva integralmente il problema delle terre incolte.

Pertanto, sono contrario all'inserimento in questo disegno di legge di qualsiasi norma, che non riguardi unicamente le cooperative.

PUGLIESE, *Relatore*. Noi abbiamo avuto dall'Assemblea la delega per esaminare un disegno di legge, che tende a rendere più spedito il funzionamento delle commissioni provinciali, modificandone la struttura.

Includere in questo disegno di legge disposizioni, che modificherebbero sostanzialmente i termini della legge del 1944, significherebbe andare al di là del mandato ricevuto.

Pertanto, ritengo non ammissibili le proposte Miceli, relative al canone, alla durata ed alla revoca.

MICELI. È la prima volta che, sottoponendosi ad una Commissione un disegno di legge con norme modificative di una legge in vigore, si vuole costringere la Commissione ad esaminare semplicemente le norme modificative proposte dal Governo.

Presentandosi la possibilità di modificare le disposizioni vigenti, credo che non ci sia nessuna preclusione a proporre nuove modifiche, oltre quelle contenute nel disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Osservo, poi, che questo disegno di legge ha molti punti di contatto con la riforma agraria, ma non combacia perfettamente con essa: questo disegno di legge ha come oggetto la concessione di terre incolte, la riforma fondiaria ha la finalità di stabilire dei limiti della proprietà!

Può darsi che terre incolte di limitata estensione siano state concesse per decreto prefettizio, appunto perchè la concessione delle terre non era subordinata alla estensione, ma al fatto che fossero incolte.

Allora questi terreni, che possono essere posseduti da medi e piccoli proprietari, che regolamentazione avranno?

Non vedo che contrasto ci possa essere fra la riforma fondiaria e questo disegno di legge; mi pare, anzi, che i due provvedimenti si integrino a vicenda.

Per la questione del rapporto contrattuale, debbo affermare questo: si dice che questa procedura di concessione di terreni incolti è un trasferimento coattivo di cessione di fondi da parte di un privato ad altri. Gli attori di

questo rapporto sono: lo Stato, che tutela l'interesse pubblico (in quanto un terreno lasciato incolto rappresenta un interesse pubblico), il proprietario e la cooperativa; la quale cooperativa da alcuni autori è considerata come un soggetto ausiliario della pubblica amministrazione.

Ora, l'accordo privato davanti alla commissione può essere paragonato, secondo alcuni, come rapporto, col concordato bonario in tema di accertamento di imposta. Il concordato bonario non si sovrappone all'accertamento definitivo.

Per tutti questi motivi, se constatiamo che questi accordi bonari fra privati, in ispecie quelli fatti davanti alle commissioni, producono seri inconvenienti, visto che stiamo esaminando la materia, bisogna cercare di ovviarvi.

Infine, c'è la questione della durata. Il collega Gatto ha detto che io ho affermato non tanto che la legge sia manchevole, quanto che le commissioni non l'hanno applicata bene; confermo questa dichiarazione. Ora noi dobbiamo tener conto di questo stato di fatto: dobbiamo dare a queste commissioni uno strumento, che ne consenta un migliore funzionamento.

Se, invece di dire che il termine massimo è di 9 anni, noi dicessimo che il termine minimo è di 7 anni, con la peggiore volontà possibile, la commissione non potrebbe scendere al di sotto dei 7 anni.

Per tutti questi motivi, ritengo che dobbiamo prendere in esame il complesso della materia; l'esame di un solo aspetto di essa potrebbe riuscire dannoso, perché darebbe la sensazione alle commissioni e agli interessati che è stata fatta una legge per rimediare agli inconvenienti per la concessione delle terre incolte, mentre in effetti quella legge non vi rimedierebbe; e noi saremmo costretti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questa necessità, visto che la Commissione non vuole accedervi.

DAL POZZO. Il disegno di legge in esame parla proprio di norme modificative delle disposizioni vigenti; quindi è pacifico che noi possiamo, se lo riteniamo necessario, modificare le disposizioni vigenti. Non posso quindi condividere in proposito l'opinione dell'onorevole Gatto.

Del resto, quello che si è verificato nella pratica dimostra l'esattezza delle osservazioni dell'onorevole Miceli circa gli inconvenienti che si sono verificati e continuano a verificarsi in materia di concessione di terre incolte.

Non comprendo perché non si possa modificare una legge, che non ha operato e che non ha risposto, in pratica, al criterio che noi vogliamo oggi applicare.

La riforma fondiaria è un'altra cosa: essa potrà riguardare delle terre che non sono contemplate in questa legge. La concessione delle terre incolte riguarda anche piccoli appezzamenti di terreni, che non entreranno certo nella riforma fondiaria. Quindi, abbiamo il diritto, anzi il dovere di fare una legge, che contempli tutta la materia delle terre incolte o mal coltivate, secondo lo spirito della legge del 1944.

TONENGO. Condivido in pieno il criterio che le terre incolte devono essere distribuite con equità e con giustizia, ma esse devono essere distribuite ad autentici lavoratori della terra, non a persone che non hanno mai fatto il contadino.

ZANFAGNINI. In sostanza, l'onorevole Miceli ha affacciato tre questioni che gli sembrano degne di considerazione in sede di esame di questo disegno di legge, e che derivano dalla esperienza, dalla applicazione della legge attuale.

Che cosa l'onorevole Miceli propone? Che sia stabilita una durata minima oltre che una durata massima. Questo per una garanzia.

L'onorevole Miceli propone altresì che tutta una serie di accordi bonari, che si sono andati stipulando, sia riconosciuta in sede di modifica della legge.

L'onorevole Miceli propone infine che la legge venga estesa per quello che riguarda i soggetti, i destinatari della stessa, cioè propone che la legge venga estesa anche ai nuclei familiari.

Di fronte a queste tre questioni, a me sembra che la pregiudiziale dell'onorevole Gatto regga soltanto per l'ultima richiesta dell'onorevole Miceli e non per le prime due; perchè se noi dobbiamo interpretare la delega pervenutaci dalla Camera, e in base alla quale discutiamo, mi pare che interpretiamo troppo rigidamente il regolamento.

Che cosa è questa delega che ci è stata data? È una delega per il perfezionamento di questo sistema di concessione che si è rilevato inadeguato. Evidentemente la legge deriva dalla constatazione che il sistema attuale non risponde in modo completo allo scopo, e si propone di ovviare agli inconvenienti che si sono verificati nelnell'applicazione della legge precedente. Non mi pare, che si esca dall'ambito della delega che ci è stata data quando noi, oltre che appro-

vare questa procedura nuova, che apporta una maggiore celerità di procedura, affacciamo delle richieste, tendenti a rendere ancora migliore la legge.

Non vedo perchè queste richieste non si debbano accettare, almeno come base di discussione.

Non mi pare, dunque, che osti una impossibilità di proponibilità riguardo a queste due questioni fondamentali: cioè necessità di stabilire in sede di perfezionamento del sistema della legge precedente una durata minima, e necessità di riconoscere quegli accordi bonari che sono stati conclusi in sede di applicazione della legge precedente.

Per quanto riguarda le cooperative sono d'accordo che l'estensione ad altri soggetti di diritto sarebbe esorbitante rispetto alla delega e all'ambito della legge precedente, per cui dovremmo ritornare alla Camera.

SAMPIETRO GIOVANNI. Parlerò su due punti, sulla durata e sugli accordi bonari.

L'obiezione fondamentale sulla durata è che vi è in corso il progetto di legge per la riforma fondiaria e si dice: tutto questo sarà regolato dopo. Intanto bisogna tener presente la situazione in atto in materia di terre incolte, e non si deve partire dal concetto che se interviene l'anno venturo la riforma fondiaria debba esser vano quanto è stato stabilito. Va da sé che le concessioni che si fanno oggi dovranno essere mantenute nella loro forma, nel loro sfruttamento. Ma la citazione della riforma fondiaria è proprio in favore della concessione del minimo della durata, così come proposto dall'onorevole Miceli.

Ora che cosa avverrà in Calabria o altrove, dove si fanno queste concessioni? Siccome dovrà avvenire la riforma fondiaria, anziché concedere i terreni per nove anni, si concederanno solo per due anni. Sono, dunque, favorevole alla fissazione di un minimo di durata che non può nuocere.

Sulla questione dei contratti bonari mi pare che vi sia una preoccupazione inutile.

Quando si concede un terreno, con tutta probabilità quel terreno poco coltivato è già soggetto ad affitto o ad altro; esiste quindi già un contratto in corso che viene rotto per la concessione che si fa.

Ora, come si rompe questo contratto, così i contratti bonari che hanno altra natura possono essere inseriti in questa legge ed equiparati alle concessioni avvenute in seguito a decreto prefettizio.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* Non mi voglio occupare della questione pregiudiziale che è di competenza della Commissione e dell'Assemblea.

Mi permetto di fare questa osservazione, che non è più di procedura, ma di merito.

Se apriamo la discussione con una infinità di questioni estranee al progetto governativo, sia pure rientranti nell'ambito delle terre incolte, è certo che l'intenzione del Governo di chiedere l'urgenza, che l'intenzione dell'Assemblea nel rinviare il progetto di legge alla Commissione legislativa, verrebbero di fatto frustrate. È una questione di opportunità che io prospetto, dichiarando perciò che da questo punto di vista non sono favorevole ad una estensione della discussione. Per quanto riguarda i punti principali toccati da vari oratori ritengo di dover esprimere su di essi il pensiero del Governo.

Limite di tempo. La legge consente già un limite massimo. Ora, si vorrebbe fissare un limite minimo. Ritengo che non sia opportuno e non per le altre considerazioni qui svolte, ma proprio per una considerazione di opportunità pratica, probabilmente anche nello stesso interesse delle cooperative. Siamo di fronte a concessioni di terreni a coltura estensiva, per cui una concessione di lunga durata può essere non conveniente per la stessa cooperativa. Cosa può fare una cooperativa se dopo tre anni riscontra che i terreni non sono più adatti per la coltura per cui furono concessi o per i quali la cooperativa li desiderava? Invece di fare un bene, potremmo dare un fastidio alla cooperativa, costringendola a tenersi ancora, per un lungo periodo, quei terreni. Ho visto cooperative che dopo tre anni hanno affittato i terreni a pascolo.

MICELI. Non è avvenuto mai.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* Personalmente conosco tre casi. Tenete presente che vi sono terreni che sopportano un grano, un ringrano, una sarchiata e poi grano e ringrano, ma ve ne sono altri che ciò non sopportano. Quindi, sono contrario alla durata minima, perchè mentre può essere utile in molti casi, può anche essere dannosa in molti altri casi per la stessa cooperativa.

Seconda questione: accordi bonari, convalida degli accordi bonari. Confesso di non aver afferrato perfettamente che cosa si vuole realizzare con questa formula della convalida degli accordi bonari.

Abbiamo un tipo di accordi bonari che mi pare abbia gli stessi requisiti della concessione del decreto prefettizio.

MICELI. Mai.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* Sì. Se vi è stato un accordo davanti

alla commissione, se vi è stata una conciliazione davanti alla commissione, se ne darà atto; l'accordo dev'essere consacrato nel verbale di udienza e ritengo che questo abbia valore di concessione regolare. Questo accordo realizzato in seguito al tentativo di amichevole componimento che faceva e fa la commissione presso il tribunale, dà gli stessi diritti, ma gli altri accordi bonari non mi pare si possano equiparare ai decreti del prefetto. Perchè? È stato giustamente detto dall'onorevole Gatto che il primo caso rientra nel diritto privato e l'altro in quello amministrativo; e se si è ricorsi all'accordo bonario è stato molte volte perchè si poteva avere ragione di dubitare che attraverso il procedimento, diciamo inesattamente, contenzioso, non si sarebbero potuti raggiungere gli stessi risultati dell'accordo bonario. Quindi, vi è stato un calcolo del sacrificio di una determinata forma per raggiungere un determinato risultato essenziale. Anche di questo deve essere tenuto conto. Ma soprattutto vi è la differenza fra la struttura dei due sistemi. Orbene, il legislatore può modificare certamente qualunque cosa, potrebbe fare anche questo mutamento del titolo del rapporto nella concessione, ma mi sembrerebbe una stortura giuridica. Se poi con la convalida dell'accordo bonario si vuole dire che si vuol dare al rapporto una consistenza non di rapporto pubblicistico, ma una consistenza giuridica, io devo rispondere che una consistenza giuridica questi accordi la hanno in ogni caso. Qualsiasi accordo avrà una sua struttura: sarà un contratto di affitto, sarà un contratto di compartecipazione, per esempio; e allora sarà protetto dalle leggi che regolano l'affitto o dalle leggi che regolano la compartecipazione. E l'abbiamo visto quando, nel novembre, ci siamo preoccupati di fare la legge sulla proroga e sulla interpretazione della proroga: abbiamo visto che i concessionari stavano meglio di quanto non stessero le cooperative munite di decreto prefettizio....

Concludendo, io non so che cosa significhi questa formula di convalida dell'accordo bonario. Mi pare che manchi un elemento sostanziale. Se poi l'accordo bonario è avvenuto dinanzi alla Commissione, allora esso avrà tutti i caratteri del contratto.

MICELI. Ma la magistratura non lo riconosce!

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* Questo mi pare che non si possa dire, perché la composizione dinanzi alla commissione ha sostituito il giudizio della commissione. Ma trasformare questo atto di concessione bonaria in atto di concessione amministrativa non si può. Quindi, su questo non siamo d'accordo.

Indennizzo: qui torniamo alla solita questione. Voi volete che l'indennizzo sia automaticamente commisurato al reddito catastale: ora, questa commisurazione al reddito catastale presta il fianco alle stesse obiezioni che abbiamo sollevato in materia di canone di affitto.

Si potrebbe, forse, dare qualche direttiva alle commissioni; dire a queste commissioni che non vadano al di sopra degli equi canoni di affitto; ritengo che questo si potrebbe fare mediante istruzioni amministrative, ma credo tuttavia che sarebbe superfluo. Ad ogni modo, un indirizzo di questo genere si potrebbe dare. Si tratta di un affitto obbligatorio, e quindi i canoni dell'un caso vanno equiparati ai canoni dell'altro caso. Quindi, posso ammettere che si giudichi secondo i criteri della commissione tecnica, ma non che il canone di affitto sia limitato al canone del reddito catastale, tanto più che questo canone catastale si riferisce all'anno 1939. Non sappiamo se quel reddito risponde effettivamente al terreno: potrebbe essere troppo alto, potrebbe essere troppo basso. Il terreno può essere cambiato in meglio o in peggio. Ma in base a quale elemento si adegua il reddito del 1939 a quello attuale? Quale è la quota?

MICELI. Per le imposte, il 12 per cento. Invece di moltiplicare la base si moltiplica l'aliquota.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* No, non ha alcuna importanza moltiplicare la base quando si è moltiplicata l'aliquota. Allora che cosa si deve moltiplicare? Prima era l'uno per cento: col 1° gennaio 1943 l'imposta era dell'1 per cento.

MICELI. Era del 10 per cento.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* No, si documenti meglio, onorevole Miceli e vedrà che l'imposta era dell'1 per cento!

Ma soprattutto c'è la questione di principio: io sono stato sempre contrario agli affitti stabiliti automaticamente in base a dati che non trovano riscontro nella realtà. Quindi, potremo segnalare o dare direttive alle commissioni per regolare i termini in base a qualche cosa che sia veramente reale.

MICELI. E la questione dei nuclei familiari?

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* Questo non c'era nel progetto. Se una notizia del genere è apparsa sui giornali, questa non risponde a verità, perché i gior-

nali mi hanno attribuito qualche cosa che io non ho mai detto. Se l'A. N. S. A. ha scritto qualcosa che non risponde alla realtà, io non c'entro.

PUGLIESE, *Relatore*. L'onorevole Miceli ha chiesto anche l'opinione del ministro circa il trattamento o la regolarizzazione di quelle concessioni avute da commissioni speciali.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Seguano la procedura, vadano dinnanzi alle commissioni, provochino caso per caso un giudizio dalla commissione, e poi facciano emanare il decreto dal Prefetto.

MICELI. Pregherò l'onorevole ministro di rispondermi circa la questione delle migliorie. Lei sa che per aver diritto alla durata di 19 anni bisogna presentare una documentazione circa le migliorie, che la cooperativa intende eseguire sul fondo all'Ispettorato che decide. Si potrebbe invece sostituire con un parere che fosse espresso da un perito, da un esperto della parte.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Se si ammette che una delle parti (la cooperativa) sia sufficientemente documentata con una sua perizia privata, bisogna dare diritto alla controparte di difendersi, e possiamo esser sicuri che troveremo un tecnico esperto che dirà una cosa e un altro tecnico esperto che dirà un'altra cosa.

MICELI. Ma il diritto di fare delle migliorie è solo per il concessionario.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Ma contro la richiesta ha diritto di rispondere l'altra parte. Che la richiesta possa farla una sola parte non significa che la controparte non abbia diritto di difendersi. E allora avremo due pareri contrastanti e finirete per ricorrere al parere di un terzo, che sarà necessariamente l'ispettore agricolo.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo riassumere la discussione, dalla quale sono risultate due questioni sostanziali: e cioè, una questione pregiudiziale – sollevata dall'onorevole Gatto – circa la competenza della Commissione a giudicare in una materia che non sia attinente all'oggetto specifico del provvedimento deferito all'esame di questa Commissione, e una questione di merito.

Mi pare che la risposta dell'onorevole ministro si possa ritenere esauriente per quello che si riferisce al contenuto delle proposte fatte dall'onorevole Miceli. Circa la misura dell'indennità, l'onorevole ministro ha risposto che essa può essere determinata facendo riferimento ai principî dell'equo canone, dato che effettivamente la concessione si traduce in un affitto coatto.

D'altra parte, l'onorevole ministro ritiene di poter intervenire in sede amministrativa, dando apposite istruzioni alle commissioni.

Quanto all'esperimento di conciliazione ed alla eventuale purgazione della mora, questo è nei principî generali.

L'onorevole ministro non si è dichiarato favorevole a fissare una durata minima di queste concessioni.

Riguardo alla convalida degli accordi bonari, effettivamente dal richiamo alla legge del 1944 risulta l'esistenza di questi accordi bonari, che vengono raggiunti davanti alle commissioni e la cui convenzione deve essere consacrata nel verbale di udienza; il che significa che questi accordi bonari possono ritenersi come aventi lo stesso contenuto e, probabilmente, anche la stessa natura della concessione vera e propria. Quindi, per questo settore, mi pare che la soluzione si può trovare; è una soluzione che si può dare anche in sede di interpretazione.

Rimane fuori la materia relativa agli accordi bonari intervenuti al di fuori delle commissioni. Effettivamente qui è stata prospettata una difficoltà.

MICELI. Di questi ultimi non mi interessa: tengo soltanto agli accordi bonari davanti alle commissioni ed alle commissioni speciali.

PRESIDENTE. Per gli accordi bonari davanti alle commissioni è stato detto che si devono ritenere come parificati a concessioni vere e proprie.

Quanto agli accordi bonari intervenuti davanti alle commissioni che non siano quelle previste dalla legge, l'onorevole ministro ha risposto che si tratta di seguire la procedura normale, per ottenere un decreto di concessione che regolarizzi gli accordi intervenuti davanti a commissioni non competenti; questa è soluzione di stretto diritto.

GUI. Io ritengo che, anche se non esistessero precedenti – non sono bene informato – un certo fondamento abbia la questione pregiudiziale posta dall'onorevole Gatto; tanto vero che l'onorevole Presidente della Camera, prima di deferire un disegno di legge ad una Commissione in sede legislativa lo lascia esposto 48 ore ed attende le eventuali obiezioni, proprio al fine di sapere se qualche parte della Camera non ritenga l'oggetto del disegno di legge tanto vasto e tanto interessante, da dover essere discusso in Assemblea; e quando, dopo 48 ore, decide l'invio in Commissione, si intendono deferiti

alla Commissione l'esame e l'approvazione di quella determinata materia. Una estensione troppo larga di questo obiettivo non sarebbe ammessa. Però, ai fini dell'economia del nostro lavoro, io non trovo utile porre adesso la questione pregiudiziale, prima cioè di sapere se le proposte dell'onorevole Miceli siano esorbitanti, e di quanto, da quello che è l'oggetto del disegno di legge in esame. Del resto, rimane sempre la possibilità di porre la questione, se le proposte esorbitassero troppo dai poteri conferitici dall'Assemblea.

Pertanto, io propongo di passare all'esame degli articoli ed, eventualmente, anche degli emendamenti: caso per caso, vedremo se sarà da sollevare eccezione o se le proposte presentate potranno essere accettate.

PRESIDENTE. L'onorevole Gatto mantiene la pregiudiziale?

GATTO. Non ho nessuna particolare affezione di paternità verso la pregiudiziale; e la ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

ART. 1.

« L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive disposizioni modificative e integrative, è diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo è sito in più province.

Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto e scelti in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i i lavoratori della terra, nonché di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario.

La commissione ha sede presso la Prefettura e per le validità delle sue deliberazioni è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Per ciascuno dei componenti della commissione è autorizzata la nomina di un supplente ».

L'onorevole Cimenti, insieme con gli onorevoli Gatto e Fina, ha presentato un emendamento al secondo comma di questo articolo, col quale propone di aggiungere dopo le parole « fra i lavoratori della terra » le parole « di cui uno in rappresentanza delle cooperative, previste dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale suddetto, da designarsi dagli organi provinciali delle organizzazioni cooperative giuridicamente riconosciute ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CIMENTI. Mi pare che l'emendamento sia così chiaro da non aver bisogno dello svolgimento.

Siccome il comma con tutti questi incisi sarebbe troppo lungo, proporrei di dividerlo; ad ogni modo questo potrà farsi in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Vi è un'altra proposta di emendamento degli onorevoli Miceli, Gullo e Grifone: al secondo comma sostituire le parole « su conforme parere di una commissione composta di un funzionario tecnico, ecc. » con le parole « sentito il parere ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emandamento.

MICELI. L'emendamento ha lo scopo di non dare al parere della commissione un carattere vincolante per il decreto del prefetto.

Premetto che non sono giurista, ma, essendomi informato da alcuni giuristi, mi si dice che in materia di provvedimenti amministrativi il parere vincolante è del tutto eccezionale; e il Ranelletti stesso quando parla di parere vincolante ne parla solamente per la magistratura.

Il valore pratico di questo emendamento sarebbe questo: siccome vogliamo dare alla procedura dell'assegnazione un carattere più snello, il prefetto deve avere una certa latitudine di azione, si capisce, nei limiti della legge.

PRESIDENTE. In sostanza, la differenza fra il testo della legge e la proposta dell'onorevole Miceli consiste in questo: mentre il testo della legge richiede che il decreto del prefetto avvenga su conforme parere, quindi vincolante, (salvo il prefetto a non pronunziarsi – perchè vi è questa eventualità – ma se si pronunzia deve adeguarsi al parere della commissione), viceversa l'onorevole Miceli vuole che vi sia una maggiore latitudine nel giudizio del prefetto e quindi propone: « sentito il parere ».

Vi è un'altro emendamento al secondo comma, degli stessi deputati: dopo le parole « l'altro affittuario » aggiungere « con esclusione dei gabelloti ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. L'emendamento, naturalmente, si riferisce alla situazione che esiste in Sicilia, ove è una rivendicazione molto sentita non solo ottenere la concessione della terra incolta, ma anche l'estromissione del gabelloto.

STAGNO D'ALCONTRES. Al riguardo vi è una legge del Governo regionale, e mi pare che al lume di quel provvedimento regionale l'emendamento abbia perso il carattere di attualità.

PRESIDENTE. Altro emendamento, sempre degli onorevoli Miceli, Gullo e Grifone: al secondo comma alle parole: « due fra i lavoratori » sostituire: « tre fra i lavoratori ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Il mio emendamento risponde a questa esigenza: noi sosteniamo che i lavoratori, che sono la parte più debole, debbono essere presenti nella commissione in numero di tre; e penso che gli stessi tre lavoratori non pesano quanto uno dell'altra parte. Quindi ci preoccupiamo di stabilire quell'equilibrio non di numero, ma sostanziale che è necessario vi sia in una commissione.

PRESIDENTE. Altro emendamento degli stessi proponenti: dopo le parole « lavoratori della terra » aggiungere le parole: « designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Qui, per la prima volta si estromette la designazione delle organizzazioni sindacali, perchè i membri che devono far parte delle commissioni, non possono essere scelti nè dal prefetto, nè dal presidente della commissione.

Ora, vi sono le organizzazioni sindacali dei proprietari, degli affittuari, dei coltivatori diretti, dei braccianti ed è logico che queste associazioni debbano designare i rappresentanti (possiamo anche proporre un numero maggiore in modo che si possa scegliere) e dunque non possiamo estromettere la designazione delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Vi è poi un altro emendamento, sempre degli onorevoli Miceli, Gullo e Grifone: alla fine del secondo comma dopo le parole « mansioni di segretario » aggiungere le parole: « con funzione consultiva ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. La illustrazione è superflua. Riteniamo che il funzionario di prefettura debba essere uno strumento esecutivo e non deliberativo della commissione. Quindi, questo funzionario di prefettura dovrebbe essere il segretario della commissione, ma non dovrebbe avere diritto a voto deliberativo.

PUGLIESE, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Miceli che vorrebbe sostituire alle parole « su conforme parere » le parole « sentito il parere » sono contrario, perchè si arriverebbe a questo assurdo, che con una decisione della commissione, nel senso del rigetto o accoglimento della domanda, il prefetto potrebbe emettere decreti nel senso diametralmente opposto. Non avrei nulla in contrario ad accettare l'emendamento aggiuntivo « con esclusione dei gabelloti ».

Per quanto riguarda l'emendamento tendente ad aumentare il numero dei rappresentanti dei lavoratori debbo osservare che verrebbe sconvolta la pariteticità della commissione. La cosa mi sembra talmente ovvia che è inutile dilungarmi.

Per quanto riguarda poi il funzionario della prefettura scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario, a me pare che anche lasciando al funzionario del prefetto il voto deliberativo non verrebbe alterata la pariteticità della commissione.

In ogni caso, mi rimetto alla commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento « designati dalle rispettive organizzazioni sindacali », esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere il suo parere anche nei riguardi dell'emendamento dell'onorevole Cimenti.

PUGLIESE, *Relatore*. Mi pare che accettando l'emendamento dell'onorevole Miceli, quello dell'onorevole Cimenti non ha ragione d'essere.

CIMENTI. Noi insistiamo sull'emendamento perché è un'esigenza della organizzazione cooperativa, che almeno uno dei due lavoratori appartenga al movimento cooperativo.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Il parere della commissione è sempre stato vincolante. Già il decreto del 1944 diceva che doveva decidere uniformemente al parere della commissione. Ritengo che tale parere debba mantenersi vincolante.

Non avrei difficoltà ad escludere gli affittuari intermediari, ma non parlerei di «gabelloto » perchè questa parola ha un significato regionale: da noi il gabelloto è colui che vende sale e tabacchi.

Debbo però osservare che vi è un decreto legislativo Gullo del 1944 che dichiara nulli

i contratti di subaffitto, e noi invece riconosciamo che questi contratti esistono. Mi pare che vi sarebbe una certa contraddizione. Si potrebbero avvertire i prefetti che non nominino questi intermediari, ma dire in una legge che non debbano esistere mi pare che non sia opportuno.

Riguardo all'emendamento che porta a tre i rappresentanti dei lavoratori, esprimo parere contrario, come pure esprimo parere contrario per l'emendamento dell'onorevole Cimenti. Non è possibile stabilire un rappresentante per i lavoratori e uno per le cooperative per un motivo molto semplice: perchè vi sono tante organizzazioni cooperative e tante organizzazioni sindacali a cui non possiamo dare un solo rappresentante.

Mi pare che siamo tutti quanti a conoscenza di quella che è la realtà.

Quanto a sentire le organizzazioni sindacali, sono d'accordo, perchè così era originariamente.

Penso che i contadini siano sufficientemente difesi dalle loro organizzazioni sindacali, che hanno proprio il compito della tutela dei contadini, siano essi associati o no. Sarà facile intendersi fra organizzazione sindacale e cooperativa. L'organizzazione sindacale ha proprio la veste di rappresentante di tutti i lavoratori. Le cooperative possono essere estranee alle due organizzazioni che esistono in Italia in questo momento.

CIMENTI. Le organizzazioni isolate non hanno riconoscimento giuridico.

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Ma le cooperative come tali sì. Ad ogni modo, io sono contrario.

In quanto a dare al segretario solo la funzione consultiva, io credo che ciò sia contro lo spirito di questo provvedimento, che ha voluto togliere l'elemento magistrato per dare qualche peso all'elemento politico. Ed è per questo che ho inserito un funzionario della prefettura. Ma se la Commissione vuol dargli solo valore consultivo, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1:

« L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 279, e delle successive disposizioni modificative e integrative, è diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo è sito in più province ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto e scelti in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonchè di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario ».

Vi è anzitutto l'emendamento sostitutivo Miceli ed altri: « sentito il parere di una commissione » in luogo di: « su conforme parere di una commissione ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

C'è ora un altro emendamento: sostituire alle parole « due fra i lavoratori » le parole « tre fra i lavoratori ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento, pure esso presentato dagli onorevoli Miceli ed altri: « con l'esclusione dei gabelloti ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo ministeriale sino alle parole « lavoratori della terra ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Miceli ed altri: « designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

(*È approvato*).

L'onorevole Cimenti propone che uno dei rappresentanti dei lavoratori deve essere scelto fra le organizzazioni cooperative giuridicamente riconosciute.

Pongo in votazione l'emendamento Cimenti.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del secondo comma « nonchè di un funzionario

della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario ».

(*È approvata*).

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo Miceli ed altri « con funzioni consultive ».

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti il penultimo comma:

« La commissione ha sede presso la prefettura e per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti , in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'ultimo comma:

« Per ciascuno dei componenti della commissione è autorizzata la nomina di un supplente ».

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 24.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI